



MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN

la Porta<sup>®</sup>  
*italiana*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231  
successive modifiche ed integrazioni

*Approvato con determina degli amministratori del 5 Novembre 2021*

TIPOLOGIA DI REATI per cui è ritenuto presente un rischio per MPM PORTE S.n.c. (nota 1)	FATTISPECIE DI REATO ritenute rilevanti per MPM PORTE S.n.c.	EVENTUALI NOTE ESPLICATIVE	AREA DI IMPATTO	PRESIDI SUL RISCHIO	GRAVITÀ EFFETTO	PROBABILITÀ	GRAVITÀ x PROBABILITÀ	STATUS (nota 2)
REATI CONTROLLO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</li> <li>-indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)</li> <li>-truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>-truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);</li> <li>-frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</li> </ul>	Gare di appalto e rapporti commerciali con P.A. di scarsa/ nulla entità	<p>Area commerciale</p> <p>Area amministrativa</p>	<p>-Codice Etico</p> <p>-Modello parte generale</p> <p>-Modello parte speciale, Sezione A</p>	3	1	3	
	<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>-corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</li> <li>-corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)</li> <li>-circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</li> <li>-corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</li> <li>-induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater)</li> <li>-istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>-peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</li> <li>-traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</li> </ul>	/	<p>Area commerciale</p> <p>Area amministrativa</p>		3	1	3	
REATI SOCIETARI	<p>Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali di lieve entità (2621-bis c.c.)</li> <li>-impedito controllo (art. 2625 c.c.)</li> <li>-formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>-indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>-illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>-illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>-operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>-indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> <li>-illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>-agiotaggio (art. 2637 c.c.)</li> <li>-omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</li> <li>-ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</li> </ul>	Società a nome collettivo composta da due soci	<p>Consiglio di amministrazione</p>	<p>-Codice Etico</p> <p>-Modello parte generale</p> <p>-Modello parte speciale, Sezione B</p>	2	1	2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>-istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>	Rapporti commerciali di rilevante valore (corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	<p>Consiglio di amministrazione</p> <p>Area commerciale</p>		2	2	4	

TIPOLOGIA DI REATI per cui è ritenuto presente un rischio per MPM PORTE S.n.c. (nota 1)	FATTISPECIE DI REATO ritenute rilevanti per MPM PORTE S.n.c.	EVENTUALI NOTE ESPLICATIVE	AREA DI IMPATTO	PRESIDI SUL RISCHIO	GRAVITÀ EFFETTO	PROBABILITÀ	GRAVITÀ x PROBABILITÀ	STATUS (nota 2)
REATI CONTRO LA SICUREZZA DEL LAVORATORE	<u>Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001:</u> -omicidio colposo commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori (art. 589 c.p.) -lesioni colpose gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori (art. 590 c.p.)	Lavorazioni comportanti un rischio medio-alto per il lavoratore	Settore produttivo Area commerciale Area amministrativa	-Codice Etico -Modello parte generale -DVR -Modello parte speciale, Sezione C	3	2	6	
DELITTI INFORMATICI	<u>Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001:</u> -falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) -accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) -detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) -diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) -intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) -installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) -danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) -danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) -danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) -danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.)	<i>Accounts</i> privati e frequenti modifiche delle <i>passwords</i> di accesso nell'area amministrativa  Rete aziendale chiusa per i <i>computers</i> del settore produttivo	Area amministrativa	-Codice Etico -Modello parte generale -Modello parte speciale, Sezione D	3	1	3	
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	<u>Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001:</u> -ricettazione (art. 648 c.p.); -riciclaggio (art. 648-bis c.p.); -impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) -autoricciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)	Utilizzo di materie prime provenienti da fornitori consolidati	Area amministrativa	-Codice Etico -Modello parte generale -Modello parte speciale, Sezione E	3	1	3	
DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	<u>Art. 25-decies D Lgs. 231/2001:</u> -induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	/	Consiglio di amministrazione Area amministrativa	-Codice Etico -Modello parte generale -Modello parte speciale, Sezione F	2	1	2	

TIPOLOGIA DI REATI per cui è ritenuto presente un rischio per MPM PORTE S.n.c. (nota 1)	FATTISPECIE DI REATO ritenute rilevanti per MPM PORTE S.n.c.	EVENTUALI NOTE ESPLICATIVE	AREA DI IMPATTO	PRESIDI SUL RISCHIO	GRAVITÀ EFFETTO	PROBABILITÀ	GRAVITÀ x PROBABILITÀ'	STATUS (nota 2)
DELITTI AMBIENTALI	<p><u>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001:</u> -inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) -disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) -inquinamento ambientale e disastro ambientale in forma colposa (art. 452-quinquies c.p.); -art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente -attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell'ambiente) -bonifica dei siti (art. 257 Codice dell'ambiente) -violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Codice dell'ambiente) -sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Codice dell'ambiente) -art. 279 Codice dell'ambiente -art. 3, comma 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549</p>	<p>Scarti di produzione rilevanti</p> <p>Emissioni rilevanti</p> <p>Utilizzo di solventi (settore verniciatura)</p>	<p>Consiglio di amministrazione</p> <p>Area amministrativa</p> <p>Settore produttivo</p>	<p>-Codice Etico</p> <p>-Modello parte generale</p> <p>-Modello parte speciale, Sezione G</p>	3	2	6	
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<p><u>Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001:</u> -intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) <u>Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001:</u> -art. 22, comma 12-bis, Testo unico sull'immigrazione -art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, Testo unico sull'immigrazione</p>	<p>Controllo regolarità delle condizioni di lavoro</p> <p>Controllo del permesso di soggiorno al momento dell'assunzione e nel corso del rapporto</p>	<p>Area gestione personale</p>	<p>-Codice Etico</p> <p>-Modello parte generale</p> <p>-Modello parte speciale, Sezione H</p>	3	1	3	
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA PUBBLICA FEDE	<p><u>Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001:</u> -spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) -uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</p>	<p>Commercio di rilevante entità</p>	<p>Area amministrativa</p>	<p>-Codice Etico</p> <p>-Modello parte generale</p> <p>-Modello parte speciale, Sezione I</p>	2	1	2	
	<p><u>Art. 25-bis1 D. Lgs. 231/2001:</u> -turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) -illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) -frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) -vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p>		<p>Consiglio di amministrazione</p> <p>Area commerciale</p>		2	2	4	

TIPOLOGIA DI REATI per cui è ritenuto presente un rischio per MPM PORTE S.n.c. (nota 1)	FATTISPECIE DI REATO ritenute rilevanti per MPM PORTE S.n.c.	EVENTUALI NOTE ESPLICATIVE	AREA DI IMPATTO	PRESIDI SUL RISCHIO	GRAVITÀ EFFETTO	PROBABILITÀ	GRAVITÀ x PROBABILITÀ	STATUS (nota 2)
DELITTI TRIBUTARI	<p>Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</li> <li>-illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</li> <li>-frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>-vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Legge sui reati tributari)</li> <li>-dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Legge sui reati tributari)</li> <li>-emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Legge sui reati tributari)</li> <li>-occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Legge sui reati tributari)</li> <li>-sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Legge sui reati tributari)</li> </ul>	<p>Verifiche su forniture e documentazione contabile da parte di plurimi soggetti</p> <p>Sistema di archiviazione della documentazione contabile sia cartaceo sia informatico</p>	<p>Area amministrazione e contabilità</p> <p>Area gestione personale</p>	<p>-Codice Etico</p> <p>-Modello parte generale</p> <p>-Modello parte speciale, Sezione J</p>	2	2	4	

## PARTE GENERALE

<b>1.</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</b>	<b>9</b>
<b>1.1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>9</b>
<b>1.2</b>	<b>GLI AUTORI DEI REATI</b>	<b>9</b>
<b>1.3</b>	<b>TIPOLOGIA DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI</b>	<b>10</b>
<b>1.4</b>	<b>LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>18</b>
<b>1.5</b>	<b>LE CONDOTTE ESIMENTI</b>	<b>20</b>
<b>1.6</b>	<b>LE CARATTERISTICHE DEL M.O.G.</b>	<b>21</b>
<b>2.</b>	<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA MPM PORTE DI MANUELO MARINO &amp; C. S.N.C.</b>	<b>21</b>
<b>2.1</b>	<b>LE FINALITA' DEL MODELLO</b>	<b>21</b>
<b>2.2</b>	<b>IL RISCHIO ACCETTABILE</b>	<b>22</b>
<b>2.3</b>	<b>IL PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E DI ADOZIONE DEL M.O.G.</b>	<b>23</b>
<b>2.4</b>	<b>I DOCUMENTI CONNESSI AL MODELLO</b>	<b>24</b>
<b>3.</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>25</b>
<b>3.1</b>	<b>LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>25</b>
<b>3.2</b>	<b>FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>25</b>
<b>3.3</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>27</b>
<b>4.</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>28</b>
<b>4.1</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>28</b>
<b>4.2</b>	<b>DEFINIZIONE DI VIOLAZIONE E CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI</b>	<b>29</b>
<b>4.3</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>30</b>
4.3.1	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	30
4.3.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI	30
4.3.3	MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI, QUALI COLLABORATORI, ARTIGIANI, FORNITORI E PARTNERS	31
<b>5.</b>	<b>VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO</b>	<b>31</b>
<b>6.</b>	<b>IL CODICE ETICO</b>	<b>31</b>
<b>6.1</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>31</b>
6.1.1	CODICE ETICO E VALORI AZIENDALI	31
6.1.2	RISPETTO DELLE NORME	32
6.1.3	COMPORAMENTI NON ETICI	33
6.1.4	IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI DOVERI FIDUCIARI	33
6.1.5	IL VALORE DELLA RECIPROCIITA'	33
<b>6.2</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>33</b>
6.2.1	IMPARZIALITA'	33
6.2.2	CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	33
6.2.3	RISERVATEZZA	34

6.2.4	RELAZIONI CON I SOCI	34
6.2.5	VALORE DELLE RISORSE	34
6.2.6	EQUITA' DELL'AUTORITA'	34
6.2.7	INTEGRITA' MORALE DELLA PERSONA	34
6.2.8	TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI	35
6.2.9	DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI	35
6.2.10	CORRETTEZZA ED EQUITA' NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI	35
6.2.11	QUALITA' DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI	35
6.2.12	CONCORRENZA LEALE	35
6.2.13	RESPONSABILITA' VERSO LA COLLETTIVITA'	36
6.2.14	TUTELA AMBIENTALE	36
6.2.15	UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE	36
<b>6.3</b>	<b>CRITERI DI CONDOTTA</b>	<b>36</b>
	<b>SEZIONE I: CRITERI DI CONDOTTA IN GENERALE</b>	<b>36</b>
6.3.1	TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI	36
6.3.2	REGALI, OMAGGI, BENEFICI	36
6.3.3	COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO	37
	<b>SEZIONE II: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI</b>	<b>37</b>
6.3.4	SELEZIONE DEL PERSONALE	37
6.3.5	COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	37
6.3.6	GESTIONE DEL PERSONALE	38
6.3.7	INTERVENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	39
6.3.8	SICUREZZA, IGIENE, SALUTE	39
6.3.9	TUTELA DELLA PRIVACY	39
6.3.10	INTEGRITA' E TUTELA DELLA PERSONA	40
6.3.11	DOVERI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI	40
	<b>SEZIONE III: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI</b>	<b>41</b>
6.3.12	IMPARZIALITA' E CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI	41
6.3.13	RAPPORTI CON I CLIENTI	42
6.3.14	COMUNICAZIONI AI CLIENTI	42
6.3.15	STILE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI	42
6.3.16	CONTROLLO DELLA QUALITA'	42
6.3.17	COINVOLGIMENTO DELLA CLIENTELA	42
6.3.18	GESTIONE DELLE POSIZIONI CREDITORIE	43
	<b>SEZIONE IV: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI</b>	<b>43</b>
6.3.19	SCELTA DEL FORNITORE	43
6.3.20	INTEGRITA' ED INDIPENDENZA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI	44
	<b>SEZIONE V: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITA'</b>	<b>44</b>
6.3.21	RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED ASSOCIAZIONI	44
6.3.22	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI	45
6.3.23	RAPPORTI ISTITUZIONALI	45

<b>6.4</b>	<b>MODALITA' DI ATTUAZIONE</b>	<b>45</b>
6.4.1	ORGANISMO DI VIGILANZA	45
6.4.2	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO	45
6.4.3	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	46
6.4.4	SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	46
6.4.5	VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	46



## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

### 1.1 PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate altresì "ente/i" o "Società"), esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Tale responsabilità presenta caratteristiche sostanzialmente analoghe alla responsabilità penale ed è riferibile a reati commessi da parte di persone fisiche facenti parte dell'organizzazione dell'ente, aggiungendosi alla responsabilità personale di chi ha realizzato materialmente il fatto.

La disciplina di cui al Decreto mira a coinvolgere, mediante la punizione di taluni illeciti penali, gli enti nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato.

Per quanto concerne la competenza territoriale, il Decreto (all'art. 4) precisa che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale sussiste la responsabilità amministrativa degli enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, a condizione che nei confronti di tali enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

### 1.2 GLI AUTORI DEI REATI

Posto che la responsabilità amministrativa dell'ente opera per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il Decreto individua, all'art. 5, gli autori dei reati nei seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (d'ora in avanti denominati "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (d'ora in avanti denominati "soggetti sottoposti").

Come espressamente previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto, la Società non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i soggetti sottoposti siano legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo (a titolo di esempio: agenti, lavoratori parasubordinati, fornitori, consulenti, professionisti, collaboratori).

### **1.3 TIPOLOGIA DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

Il Decreto contempla le seguenti tipologie di reato:

- a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) mod. 2019
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) o frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.)
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- c) delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009]
  - associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
  - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
  - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
  - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
  - tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
  - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
  - d) concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
  - peculato (art. 314 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
  - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
  - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
  - concussione (art. 317 c.p.)
  - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L.3/2019]
  - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
  - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
  - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
  - induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012]
  - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- e) delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

- f) reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012]
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
  - false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)
  - impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
  - indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
  - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
  - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
  - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
  - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
  - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
  - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
  - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012, modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
  - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs.n.38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
  - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
  - aggio (art. 2637 c.c.)
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
  - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
  - assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
  - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
  - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
  - finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
  - condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
  - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) o danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
  - h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
  - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)
    - i) delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) o prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.)
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
  - j) reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
  - k) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- l) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007]
- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) o autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)



- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
  - n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
  - o) reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011]
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2)
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258)
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento



nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

- inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8) o inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9)

p) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012]

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

q) razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 167/2017]

- propaganda, istigazione o incitamento dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (L. n. 654/1975, art. 3, comma 3-bis)

r) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 39/2019]

- frode in competizioni sportive (L. 401/1989, art. 1) e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (L. 401/1989, art. 4)

s) reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 157/2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124]

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000) o occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000) o sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

t) contrabbando (Art. 25 sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 75/2020]

- disposizioni in materia doganale (DPR n. 43/1973)

u) reati transnazionali (L. n. 146/2006) [costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

#### **1.4 LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE**

Secondo il disposto dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni a carico dell'ente si distinguono in:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente, il quale risponde con il proprio patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo per la commisurazione della sanzione, in base al quale il giudice deve procedere a due diverse e successive operazioni di valutazione, aventi lo scopo di meglio adeguare la sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente.

La prima valutazione richiede al giudice di determinare il numero delle quote, in ogni caso non inferiore a 100, né superiore a 1000, tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il giudice, all'interno dei valori minimi e massimi previsti in relazione agli illeciti sanzionati, determina il valore di ciascuna quota, che può essere stabilita da un minimo di circa euro 258,00 ad un massimo di circa euro 1.549,00. Tale importo - come espressamente previsto dall'art. 11, secondo comma, del Decreto - è fissato *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”*. In base ai predetti criteri ed esaminando i diversi reati previsti dal Decreto e le rispettive sanzioni, può notarsi che, in alcuni casi, si possono raggiungere anche pene che superano il milione di euro.

Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, i documenti su cui il giudice può fondare le proprie valutazioni sono costituiti dai bilanci o da altre scritture idonee a fotografare tali condizioni. Altri elementi che

possono essere presi in considerazione sono le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato, al fine di comprendere il complessivo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Vi sono, però, taluni casi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta (art. 12 del Decreto).

Invero, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- b) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive sono previste dall'art. 13 del Decreto e si applicano - in relazione ai reati per i quali sono espressamente previsti - nei seguenti casi:

- a) qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione (in questo caso, quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative);
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Sono sanzioni interdittive:

- l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività aziendale;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.

Tuttavia, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17 del Decreto):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Quanto alla confisca, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, essa è sempre disposta con la sentenza di condanna se riguarda il prezzo o il profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato), anche per equivalente, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Infine, la pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, a cura della Cancelleria del giudice competente.

## 1.5 LE CONDOTTE ESIMENTI

Nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, il Legislatore ha però previsto delle specifiche forme di esonero dalla punibilità (di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto).

Qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali, l'ente non risponde se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (O.d.V.);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Per quanto concerne i reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è però esclusa se l'ente, prima della

commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

### **1.6 LE CARATTERISTICHE DEL M.O.G.**

Evidenziata la natura scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.), occorre ora soffermarsi sulle sue principali caratteristiche.

Secondo quanto previsto dal Decreto (all'art. 6, comma 2), il M.O.G. deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (O.d.V.);
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per quanto precedentemente esposto, il M.O.G., oltre che adottato in seno all'ente, deve essere anche efficacemente attuato mediante:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA MPM PORTE DI MANUELLO MARINO & C. S.N.C.**

### **2.1 LE FINALITÀ DEL MODELLO**

Il modello di organizzazione adottato da MPM PORTE DI MANUELLO MARINO & C. S.N.C. (d'ora in avanti denominata per brevità "MPM PORTE S.n.c." o "Società") individua le aree ed i processi di possibile rischio nell'attività aziendale (ovverosia quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità di commissione di reati) e definisce un sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi.

Pertanto, i reati vengono prevenuti mediante i seguenti strumenti:

- un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della MPM PORTE S.n.c.;

- un sistema di deleghe e poteri di firma che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- un sistema di procedure operative.

Il M.O.G. determina una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti e a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni ed assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati.

Inoltre, nel Modello si individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio e si attribuisce all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di proporre l'aggiornamento.

Alla luce di quanto esposto, il M.O.G. di MPM PORTE S.n.c. persegue le seguenti finalità:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo, avente come obiettivo primario la riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, in particolare quelli impegnati nelle aree di attività a rischio di commissione di reati, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo (non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda);
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel M.O.G. comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- evidenziare che MPM PORTE S.n.c. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, e che tali eventuali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società stessa.

## **2.2 IL RISCHIO ACCETTABILE**

Nel procedere ad individuare le aree di attività a rischio di commissione di reati, un concetto fondamentale da tenere in considerazione è quello di rischio accettabile. Nell'impossibilità di azzerare totalmente la sussistenza di rischi, infatti, è necessario individuare una soglia (soglia di rischio accettabile) che consenta di limitare la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace predisposizione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. E' infatti esclusa la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in

cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

### **2.3 IL PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E DI ADOZIONE DEL M.O.G.**

La predisposizione del presente Modello si è ispirata alle “*Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*” elaborate da Confindustria nel marzo del 2002, poi aggiornate, da ultimo, nel marzo 2008 (di seguito denominate semplicemente “Linee Guida”). In forza di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del Decreto, infatti, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia.

Il procedimento indicato dalle Linee Guida di Confindustria può essere sintetizzato nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto aziendale: tale attività, preliminare rispetto alle seguenti, consiste nel prendere direttamente contatto con i soggetti informati nell’ambito della struttura aziendale al fine di definire l’organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- mappatura delle aree aziendali a rischio di reato: tale attività consiste nel compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l’obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto;
- analisi dei rischi potenziali: tale attività riguarda le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali individuate nella fase di mappatura e deve condurre ad una rappresentazione esaustiva delle modalità con cui le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda, al fine di predisporre una mappatura delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate;
- valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi: tale processo è rivolto ad una valutazione dei controlli preventivi eventualmente esistenti (e, ove necessario, al loro adeguamento), ovvero alla loro istituzione (allorché l’ente ne sia sprovvisto). Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un livello di rischio accettabile. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce “*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati*”



*da prevenire*”. Scopo della fase è quello di delineare una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, dettagliata con le singole componenti del sistema e con i piani di azione eventualmente necessari.

Quanto all’adozione del presente Modello, essa è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell’organo dirigente dell’ente, al quale è altresì attribuito il compito di aggiornare il presente Modello con l’integrazione della Parte Speciale, relativamente ad altre tipologie di reati espressamente previste nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e considerate rilevanti per la Società.

In buona sostanza, si tratta di adeguare costantemente il Modello in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, alle più importanti ed innovative linee giurisprudenziali, nonché in base agli accadimenti concreti che avranno luogo nella vita della Società e che verranno ritenuti rilevanti i fini dell’applicazione del presente Modello.

#### **2.4 I DOCUMENTI CONNESSI AL MODELLO**

Formano parte integrante del presente Modello alcuni documenti, in ragione della loro attitudine a garantire un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato. Tali documenti, che sono oggetto di costante integrazione e aggiornamento, sono:

- a) un Codice Etico, contenente l’insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei destinatari del Modello stesso, appositamente aggiornato ed implementato alla luce dei precetti contenuti nel D. l.vo 231/2001;
- b) le circolari comportamentali deliberate dall’Amministrazione;
- c) la documentazione GDPR;
- d) la procedura aziendale inerente alla richiesta e l’irrogazione di sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione del Modello (d’ora innanzi, per brevità, il “Sistema Disciplinare”);
- e) la procedura aziendale inerente alla segnalazione di infortuni e di incidenti;
- f) la procedura aziendale inerente ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- g) la procedura aziendale inerente al registro di prevenzione incendi;
- h) la procedura aziendale inerente al primo soccorso;
- i) il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
- j) la procedura aziendale inerente alla salute sul posto di lavoro, contenuto del DVR.



### **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come sopra evidenziato in merito alle condotte esimenti, l'ente non risponde se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto).

Tale organismo è denominato Organismo di Vigilanza (O.d.V.); questi, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza: sono requisiti fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Tale scopo si può ottenere garantendo all'O.d.V. la posizione gerarchica più elevata possibile e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, ossia all'Amministrazione nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.
- b) professionalità: l'O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- c) continuità d'azione: la presenza dell'O.d.V. deve essere costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, gli amministratori della MPM PORTE S.n.c. hanno individuato in un professionista esterno il soggetto più idoneo a svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

#### **3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione del nominato O.d.V. consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- individuare e proporre agli amministratori aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;

- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica effettuate e formulate dagli amministratori siano state effettivamente recepite nel Modello;
- aggiornare la mappatura del rischio, individuando le nuove aree di potenziale commissione di fattispecie di reato.

Sul piano più operativo sono affidati all'O.d.V. i seguenti compiti:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo;
- condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante di MPM PORTE S.n.c.. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività che possono esporre la Società al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'O.d.V. devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione di clausole standard ecc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspetti

attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

### **3.3 FLUSSI INFORMATIVI**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'O.d.V. deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti e dei consulenti, in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di MPM PORTE S.N.C. ai sensi del D. Lgs. n. 231/01. Parimenti egli deve essere destinatario, oltre che della documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, di ogni altra informazione di qualsiasi tipo - proveniente anche da terzi - attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice Etico.

I flussi informativi verso l'O.d.V. si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

Per quanto attiene alle informazioni di carattere generale, si osserva quanto segue:

- i dipendenti e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'O.d.V. le notizie relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) dei reati, nonché relative alle pratiche non in linea con le procedure e con le norme di comportamento emanate da MPM PORTE S.n.c.;
- qualora un dipendente debba segnalare violazioni del Modello, lo stesso è tenuto a contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale tale da non potersi rivolgere al diretto superiore per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire direttamente all'O.d.V.;
- i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'O.d.V..

Per quanto concerne le informazioni specifiche obbligatorie, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmessi all'O.d.V.:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria (o da qualsiasi altra autorità) inerenti allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta MPM PORTE S.n.c., i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo del mercato regolamentato;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari nonché alle eventuali sanzioni irrogate ovvero relative ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le

relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello [si richiama in tal senso quanto inserito nel paragrafo dedicato al “sistema disciplinare”];

- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- i mutamenti organizzativi;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell’ambito delle aree a rischio reato.

Al fine di agevolare i predetti flussi informativi, viene predisposto un canale di comunicazione appositamente dedicato all’O.d.V. (casella e-mail), così da consentire ai dipendenti in possesso di notizie rilevanti relative alla commissione dei reati o a comportamenti contrari ai principi del presente Modello un’efficace comunicazione.

L’O.d.V. deve garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L’O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell’eventuale autonoma decisione a non procedere.

Per quanto concerne gli obblighi di informazione propri dell’O.d.V., quest’ultimo ha la responsabilità di comunicare agli amministratori il piano delle attività che intende svolgere e le eventuali problematiche connesse all’attività, laddove rilevanti.

L’O.d.V., inoltre, valutando le singole circostanze può comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento, nonché segnalare agli amministratori le eventuali condotte non in linea con il Modello.

L’O.d.V. può essere convocato in qualsiasi momento dagli amministratori o può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

## **4. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **4.1 PRINCIPI GENERALI**

Nel contesto dell’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, al fine di garantirne la piena efficacia, la MPM PORTE S.n.c. ha predisposto un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto del Modello e delle norme e disposizioni ivi richiamate. Tale strumento è contemplato dallo stesso D. Lgs. n. 231/01, all’articolo 6, comma 2, lettera e), laddove si prevede che i

modelli di organizzazione e gestione devono “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

L’applicazione delle sanzioni previste dal presente Codice deriva dal mancato rispetto dei principi, valori e norme del Modello e dei Protocolli ad esso connessi ed è indipendente dall’instaurarsi o meno di un procedimento penale dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, anche in ragione del fatto che le regole di condotta sono assunte da MPM PORTE S.n.c. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Il presente sistema disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle previste nella contrattazione collettiva; le eventuali trasgressioni degli obblighi individuati dal CCNL di riferimento comporteranno l’avviamento della procedura disciplinare in quest’ultimo contenuta.

#### **4.2 DEFINIZIONE DI VIOLAZIONE E CRITERI PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Costituisce violazione del presente Modello la messa in atto o l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge o alle prescrizioni contenute nel Modello stesso o nelle procedure integranti il medesimo, che:

- comportino la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- espongano la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

Invero, tali condotte sono idonee a ledere l’efficacia del Modello quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto. Per questi motivi, esse vanno sanzionate, pur nel rispetto dei principi costituzionali ed in particolare del principio di legalità e di proporzionalità della pena.

Le sanzioni disciplinari ai lavoratori subordinati sono regolate dall’art. 7 della L. 300/70 (cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) e dal CCNL, i quali forniscono dei principi uniformi e indicano specificamente per ciascuna violazione le tipologie di provvedimenti disciplinari da applicare.

Le sanzioni vengono comminate in base ai seguenti principi generali:

- elemento soggettivo (intensità del dolo, grado della colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- ruolo e mansioni coperte, livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche avendo riguardo agli eventuali illeciti disciplinari commessi nel biennio antecedente;
- eventuale concorso con altri lavoratori o con terzi nel commettere l’infrazione;
- potenzialità del danno causato alla Società.

Qualora vengano commesse con un solo atto più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sola sanzione più grave.

La recidiva nel biennio può comportare l'automatica applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

### 4.3 SANZIONI

#### 4.3.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari. Per quanto concerne le sanzioni loro irrogabili, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), dal CCNL ed eventuali normative speciali applicabili.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Modello, oltre che del CCNL di riferimento, può dar luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per giusta causa.

Tali sanzioni vengono irrogate avendo riguardo ai principi generali esposti (punto 0), a titolo esemplificativo: gravità della violazione, intenzionalità nella commissione dell'illecito, reiterazione nel biennio.

Qualora l'O.d.V. riscontri irregolarità disciplinarmente rilevanti, lo stesso provvederà a segnalarle con tempestività, affinché possa essere avviato il relativo procedimento disciplinare. Nell'irrogare la sanzione disciplinare, oltre che della gravità e del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, per quanto sopra detto, si terrà altresì conto delle indicazioni ricevute dall'O.d.V..

#### 4.3.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI

La violazione del Modello da parte degli amministratori della Società va denunciata senza indugio all'O.d.V. dalla persona che la rileva.

Nel caso in cui la denuncia non si rilevi manifestamente infondata, l'O.d.V. ne informa immediatamente l'organo giurisdizionale competente per materia e territorio. Si applica l'articolo 2392 del codice civile.

#### 4.3.3 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI, QUALI COLLABORATORI, ARTIGIANI, FORNITORI E PARTNERS

La violazione del Modello da parte di collaboratori esterni alla Società e di fornitori di beni e servizi è causa di risoluzione del contratto.

Chi rilevi la violazione deve denunciarla senza indugio agli amministratori o all'O.d.V.. Se la denuncia è fondata, gli amministratori ordinano l'immediata risoluzione del contratto e ne danno notizia all'O.d.V.. Parimenti, questi sono tenuti ad informare l'O.d.V. dei casi in cui non procedano a risolvere il contratto perché ritengono non fondata la denuncia o perché la risoluzione sarebbe di grave danno per la Società.

La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Società abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.

### 5. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il presente Modello è soggetto a due differenti tipologie di verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- verifiche degli atti: annualmente si procede ad una verifica dei principali atti della Società nelle aree a rischio di reato;
- verifiche delle procedure: periodicamente si procede alla verifica dell'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V..

All'esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzi le possibili manchevolezze e che suggerisca le eventuali azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all'attenzione degli amministratori.

Allorché siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, si riscontrino carenze o lacune del M.O.G. ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, gli amministratori e l'O.d.V. promuovono l'aggiornamento del Modello.

### 6. IL CODICE ETICO

#### 6.1 INTRODUZIONE

##### 6.1.1 CODICE ETICO E VALORI AZIENDALI

Nel contesto dell'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi di quanto indicato dal D. Lgs. 231/2001, la MPM PORTE S.n.c., per mezzo di apposita delibera degli amministratori, si è dotata di un "Codice Etico Comportamentale" (di seguito definito "Codice Etico" o "Codice"). Tale Codice, parte integrante del M.O.G., ha lo scopo di fornire indirizzi generali di carattere etico e comportamentale a dipendenti, soci, collaboratori, consulenti, fornitori e altri portatori di interesse, ai quali gli stessi dovranno conformarsi nell'esecuzione delle proprie attività, nonché al fine di contribuire alla prevenzione della realizzazione degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001.



La MPM PORTE S.n.c. crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la trasparenza e la correttezza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali. I principi e le norme di comportamento del Codice Etico arricchiscono i processi decisionali, la formazione professionale ed orientano i comportamenti della Società; tali norme e principi sono vincolanti, nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali, per i destinatari e per gli interlocutori esterni. Questi ultimi vengono definiti quali le categorie di individui, gruppi, associazioni o istituzioni private e pubbliche (ivi inclusi, senza limitazione, clienti e fornitori) il cui apporto in termini commerciali, amministrativi e finanziari è richiesto per realizzare l'oggetto sociale della Società o che hanno comunque un interesse nel suo perseguimento.

Il Codice Etico si compone:

- di principi generali sulle relazioni tra la Società ed i destinatari, tra i destinatari al loro interno, e nei rapporti con gli interlocutori esterni; tali principi definiscono i valori di riferimento nelle attività aziendali della Società;
- di criteri di condotta che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali la Società ed i destinatari sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- di meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

#### 6.1.2 RISPETTO DELLE NORME

La MPM PORTE S.n.c. e tutti i destinatari si impegnano a rispettare:

- tutte le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove la Società esercita le proprie attività aziendali;
- il Codice Etico;
- i regolamenti interni di volta in volta applicabili.

Qualsiasi comportamento posto in violazione di quanto sopra esposto, cui possa conseguire un rischio di coinvolgimento della MPM PORTE S.n.c., deve essere immediatamente interrotto e comunicato all'O.d.V..

Inoltre, il Codice Etico deve essere considerato parte integrante dei contratti di lavoro subordinati in essere e da stipulare. Ogni violazione delle sue disposizioni configura un illecito di natura disciplinare e, in base alla gravità, può legittimare il recesso da parte della Società dei rapporti contrattuali in essere, nonché può essere individuata *ex ante* come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ("Clausola risolutiva espressa").



### 6.1.3 COMPORTAMENTI NON ETICI

Nella condotta delle attività aziendali i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra la MPM PORTE S.n.c. ed i destinatari, tra i destinatari al loro interno, e con gli interlocutori esterni della Società. I comportamenti di chiunque cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza o posizioni dominanti, non sono etici e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti della Società.

### 6.1.4 IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI DOVERI FIDUCIARI

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale e all'esterno favorisce la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori e l'efficacia nei rapporti con gli interlocutori esterni. All'interno, essa consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni tra i destinatari e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Il Codice Etico è uno degli elementi propedeutici alla buona reputazione della MPM PORTE S.n.c. e se ne propone pertanto la sua effettiva osservanza come uno dei termini essenziali di paragone in base al quale giudicare la reputazione della Società.

### 6.1.5 IL VALORE DELLA RECIPROCIITA'

Questo Codice è improntato ad un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno. Per tali motivi, la Società richiede che ciascuno dei destinatari e degli interlocutori esterni agisca secondo principi e regole ispirate ad una medesima idea di condotta etica.

## 6.2 PRINCIPI GENERALI

### 6.2.1 IMPARZIALITA'

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i destinatari e con gli interlocutori esterni, incluse (senza limitazioni) la scelta dei clienti da servire, i rapporti con i soci, la gestione del personale, l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni, la Società evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

### 6.2.2 CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella conduzione delle attività aziendali devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un destinatario persegua un interesse diverso dalle

direttive della Società e dal bilanciamento degli interessi dei soci o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari della Società, sia il caso in cui i rappresentanti degli interlocutori esterni agiscano in contrasto con i doveri fiduciari o istituzionali legati alla loro posizione.

#### 6.2.3 RISERVATEZZA

La MPM PORTE S.n.c. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e fermi comunque i limiti di legge. I destinatari sono inoltre tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

#### 6.2.4 RELAZIONI CON I SOCI

La MPM PORTE S.n.c. crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole e promuove la parità di informazione e tutela degli stessi.

La Società si adopera, inoltre, affinché le prestazioni economico-finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa al fine di remunerare adeguatamente il rischio che i soci assumono con l'investimento dei propri capitali.

#### 6.2.5 VALORE DELLE RISORSE

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a valorizzare le proprie risorse necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in funzione di tale scopo promuove il valore delle risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.

#### 6.2.6 EQUITÀ DELL'AUTORITÀ

Nei rapporti contrattuali ed organizzativi che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche all'interno della Società, chiunque si trovi in posizione gerarchicamente superiore si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso. In particolare, la MPM PORTE S.n.c. garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

#### 6.2.7 INTEGRITÀ MORALE DELLA PERSONA

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a tutelare l'integrità morale dei destinatari, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri; non sono pertanto in alcun modo tollerate richieste o minacce volte ad indurre

le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

#### 6.2.8 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI

I destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, corrette, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli interlocutori, di qualsivoglia genere, siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. Nella formulazione dei rapporti contrattuali, la MPM PORTE S.n.c. ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

#### 6.2.9 DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti; la MPM PORTE S.n.c. si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

#### 6.2.10 CORRETTEZZA ED EQUITA' NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

È da evitare che chiunque operi in nome e per conto della MPM PORTE S.n.c. cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

#### 6.2.11 QUALITA' DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI

La MPM PORTE S.n.c. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. In tal senso, la Società indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

#### 6.2.12 CONCORRENZA LEALE

La MPM PORTE S.n.c. intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante e si impegna a denunciare agli organi competenti, mediante adeguati strumenti di prospetto, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato.

#### 6.2.13 RESPONSABILITA' VERSO LA COLLETTIVITA'

La MPM PORTE S.n.c. è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed in tal senso opera attraverso un rigoroso programma di autocontrollo e di rispetto del Codice Etico.

#### 6.2.14 TUTELA AMBIENTALE

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, in materia ambientale, in ogni Paese ove si svolga la sua attività.

#### 6.2.15 UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

La MPM PORTE S.n.c. richiede a tutti i soggetti che utilizzino risorse finanziarie della Società stessa di agire secondo criteri improntati a legalità e correttezza e ad informare, quando necessario o ragionevolmente opportuno, l'O.d.V. sull'uso di esse.

### 6.3 CRITERI DI CONDOTTA

#### SEZIONE I: CRITERI DI CONDOTTA IN GENERALE

##### 6.3.1 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Qualsiasi informazione afferente l'attività aziendale, i destinatari e gli interlocutori esterni deve essere trattata nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati a quel livello di protezione previsto per ciascuna dalle norme di legge ed a tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

In particolare, la Società:

- definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

##### 6.3.2 REGALI, OMAGGI, BENEFICI

Non è ammessa alcuna forma di regalo, omaggio o beneficio che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società ed in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a *partner* commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio. In ogni caso la Società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici (se noti) delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato, al fine di consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione.

I destinatari che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'O.D.V. che ne valuta l'appropriatezza e provvede, se lo ritiene necessario, a far notificare al mittente la politica della Società in materia.

### 6.3.3 COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO

La comunicazione della MPM PORTE S.n.c. verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione ed in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi; ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni *price sensitive* ed i segreti industriali. E' evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

## **SEZIONE II: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI**

### 6.3.4 SELEZIONE DEL PERSONALE

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati; le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. La direzione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione ed assunzione.

### 6.3.5 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. Pertanto, non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare così come l'impiego di cittadini il cui soggiorno sul territorio nazionale è irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate e chiare informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;

- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo di lavoro applicabile;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- un estratto del Codice Etico della Società;
- un estratto del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo;
- Regolamento Aziendale e Codice Disciplinare.

### 6.3.6 GESTIONE DEL PERSONALE

Con riferimento alla gestione del personale, trovano, senza pregiudizio per la applicazione delle regole generali poste dal presente Codice Etico, i seguenti principi:

- la Società evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei dipendenti e nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti e/o su considerazioni di merito;
- l'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità;
- la valutazione dei dipendenti è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili, la direzione del personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato;
- nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la direzione del personale opera per impedire forme di nepotismo;
- i responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri dipendenti ed in quest'ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del collaboratore, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata;
- la Società mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze;
- ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro;
- costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico;
- è assicurato il coinvolgimento dei dipendenti nello svolgimento del lavoro,

anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali e ciascun collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio;

- l'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali; il collaboratore deve, comunque, concorrere sempre all'attuazione delle attività stabilite.

### 6.3.7 INTERVENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Nel caso di riorganizzazione del lavoro è salvaguardato il valore delle risorse umane, prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale, attenendosi la Società ai seguenti criteri generali:

- gli oneri delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente possibile tra tutti i dipendenti, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa;
- in caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, il dipendente può essere assegnato a incarichi diversi a rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali;
- in caso di eventi nuovi o imprevisti, al dipendente può essere domandato di soffermarsi sul luogo di lavoro oltre l'orario previsto ("straordinari"), cui può rifiutarsi solo per giustificati motivi, così come esplicitato nei contratti di lavoro.

### 6.3.8 SICUREZZA, IGIENE, SALUTE

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza igiene e salute sul luogo di lavoro e, per realizzare tale obiettivo, si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza igiene e salute sviluppando la consapevolezza dei pericoli e rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e interlocutori esterni. La Società, inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute, l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

### 6.3.9 TUTELA DELLA PRIVACY

La privacy è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che la MPM PORTE S.n.c. richiede ai Destinatari e le relative modalità di trattamento e conservazione, essendo esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata dei collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun destinatario, delle norme a protezione della privacy. Nel caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi

del D. Lgs. 196 del 2003, la MPM PORTE S.n.c. adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge.

#### 6.3.10 INTEGRITA' E TUTELA DELLA PERSONA

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona; per questo motivo, essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona. Il dipendente o il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, può segnalare l'accaduto all'O.D.V. per la valutazione dell'effettiva violazione del Codice Etico. Le disparità, non motivate dalle ragioni di cui sopra, non sono tuttavia considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

#### 6.3.11 DOVERI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

Senza pregiudizio per l'osservanza della generalità delle regole contenute nel presente Codice Etico, i doveri dei dipendenti della MPM PORTE S.n.c. si conformano ai seguenti principi:

- il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste;
- il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza, delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità ed è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta;
- i collaboratori sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni; a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni: a) svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti anche attraverso i familiari; b) curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso fornitori; c) accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società;



- nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto a darne comunicazione all'O.D.V., che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza;
- il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire in conflitto di interessi con la Società;
- ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni collaboratore deve: a) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie della Società di cui sia in possesso; b) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- ogni dipendente è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali rischi o eventi dannosi per la Società;
- la MPM PORTE S.n.c. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti;
- per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente è tenuto a: a) adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; b) utilizzare i mezzi informatici della Società allo scopo di migliorare le proprie conoscenze tecniche; c) evitare l'uso dei mezzi informatici della Società per visitare i siti internet dal basso contenuto morale, o usare tali mezzi per diffondere informazioni personali, riservate e qualsiasi altro materiale della Società.

### **SEZIONE III: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI**

#### **6.3.12 IMPARZIALITA' E CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI**

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti. La contrattazione con i clienti avviene in linea con il principio normativo della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche e nella pronta comunicazione di eventuali modifiche alle condizioni generali di contratto poste dalla Società, ivi incluse, senza limitazione, le eventuali variazioni economiche e tecniche dell'oggetto della prestazione derivanti da qualsiasi causa; sono peraltro ed in ogni caso da evitare pratiche elusive o comunque scorrette.

### 6.3.13 RAPPORTI CON I CLIENTI

La Società persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative e i bisogni dei propri clienti; in questo senso, essa si impegna a costruire rapporti duraturi e proficui con tutta la clientela, prestando la massima attenzione alla qualità dei materiali in uscita, alle esigenze specifiche dei singoli clienti, a operare quotidianamente ispirandosi ai principi di correttezza e professionalità, ponendo la massima attenzione a disponibilità e tempestività delle comunicazioni di volta in volta necessarie o richieste.

### 6.3.14 COMUNICAZIONI AI CLIENTI

Le comunicazioni ai clienti della MPM PORTE S.n.c., compresi i messaggi pubblicitari ed il contenuto del sito internet aziendale, sono:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- complete, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente;
- veri e non ingannevoli quanto al contenuto ed allo strumento di comunicazione.

### 6.3.15 STILE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

Lo stile di comportamento della MPM PORTE S.n.c. e dei propri dipendenti e dei collaboratori nei confronti della clientela o del personale esterno con cui viene in contatto durante il normale svolgimento delle attività lavorative è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

### 6.3.16 CONTROLLO DELLA QUALITÀ

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità percepita tramite l'attuazione del sistema di gestione aziendale presente.

### 6.3.17 COINVOLGIMENTO DELLA CLIENTELA

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi ed è cura della Società informare i clienti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte che, comunque, dovranno essere brevi.

### 6.3.18 GESTIONE DELLE POSIZIONI CREDITORIE

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a non abusare delle proprie posizioni creditorie verso i propri clienti, al fine di trarne vantaggio o qualsiasi altra utilità.

Nel recupero del credito, la Società agisce secondo criteri oggettivi e documentabili applicando i seguenti principi:

- avviamento di procedure di recupero a partire dalle posizioni creditorie più risalenti;
- informazione preventiva al debitore sulla posizione e sull'ammontare del credito vantato.

Nella misura massima compatibile con gli interessi aziendali, favorisce la risoluzione amichevole di eventuali controversie.

## **SEZIONE IV: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI**

### 6.3.19 SCELTA DEL FORNITORE

Ferma la applicazione delle regole generali poste nel presente Codice Etico, i processi di acquisto sono improntati in linea con i seguenti criteri:

- la ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, la concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, la lealtà e l'imparzialità;
- in particolare, i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a: a) non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili; b) assicurare una concorrenza sufficiente;
- per alcune categorie merceologiche, la Società dispone di un albo fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso;
- sono requisiti di riferimento: a) la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, *know-how*; b) l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche della Società lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati;
- la Società si riserva il diritto, senza pregiudizio nei confronti di altri possibili fornitori, di instaurare rapporti privilegiati con tutti soggetti che adottino degli impegni e delle responsabilità etiche in sintonia con quelli adottati dalla Società nel presente Codice Etico.

-

#### 6.3.20 INTEGRITA' ED INDIPENDENZA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

La MPM PORTE S.n.c. si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri fornitori. La contrattazione con i fornitori avviene in linea con il principio normativo della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche e nella pronta comunicazione di eventuali modifiche alle condizioni generali di contratto poste dalla Società, ivi incluse, senza limitazione, le eventuali variazioni economiche e tecniche dell'oggetto della prestazione derivanti da qualsiasi causa; sono peraltro ed in ogni caso da evitare pratiche elusive o comunque scorrette.

Le relazioni con i fornitori sono oggetto di un costante monitoraggio da parte della Società e dei suoi organi preposti e la stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando - ove possibile - forme di dipendenza. All'atto dell'acquisto si prevedono rigorose operazioni di verifica preventive, tra cui in particolare:

- la verifica della validità della Partita IVA del fornitore.
- la verifica della validità del Codice Fiscale del fornitore.

I dettagli di queste procedure sono descritti per esteso nella Parte Speciale del presente Modello e l'esito negativo anche parziale di una di esse comporta l'impossibilità di effettuare l'acquisto, senza alcuna possibilità di deroga o eccezione.

### **SEZIONE V: CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITA'**

#### 6.3.21 RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED ASSOCIAZIONI

La MPM PORTE S.n.c. non finanzia partiti o associazioni con finalità politiche sia in Italia sia all'estero, i loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

La Società non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi.

E' tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

- finalità riconducibile all'oggetto sociale della Società;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- l'espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società.

### 6.3.22 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

La MPM PORTE S.n.c. può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che abbiano respiro nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Società presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

### 6.3.23 RAPPORTI ISTITUZIONALI

Ogni rapporto con le istituzioni anche internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della MPM PORTE S.n.c., a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la Società.

A tal fine, la Società si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società, in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice della Società.

## 6.4 MODALITA' DI ATTUAZIONE

### 6.4.1 ORGANISMO DI VIGILANZA

Con la approvazione del Modello di cui il Codice Etico è parte integrante, è stato istituito l'O.D.V., organo interno della Società a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e promuovere l'aggiornamento.

### 6.4.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

Tra compiti dell'O.D.V., le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel Modello, vi sono i seguenti:

- vigilanza dell'effettività del Modello (e quindi del Codice Etico) con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito alla adeguatezza del Modello (e quindi del Codice Etico), ossia delle sue reali capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti contrari alle disposizioni del Modello (e quindi del Codice Etico);
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello (e quindi del Codice Etico);
- promuovere l'aggiornamento ed adeguamento del Modello (e quindi del Codice Etico) in ragione dello sviluppo della disciplina normativa applicabile con riferimento alla conduzione delle attività aziendali;
- verifica delle situazioni di violazione del Modello (e quindi del Codice Etico) e verifica con conseguente validazione del sistema di misure sanzionatorie da adottarsi da parte della Società;
- esprimere pareri vincolanti per la Società in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello (e quindi con il Codice Etico).

#### 6.4.3 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

E' compito dell'O.D.V. assicurarsi che il Codice Etico sia portato alla conoscenza di tutti i destinatari e nella misura massima possibile degli interlocutori esterni. In tal senso la MPM PORTE S.n.c. predispone apposite ed idonee attività di comunicazione (tra le quali, ad esempio, consegna di una copia del Codice Etico a tutti i destinatari, predisposizione di un'apposita sezione del sito internet, inserimento di apposite clausole contrattuali che fanno riferimento al Codice Etico). Allo scopo di favorire la corretta comprensione del Codice Etico, la funzione del personale della Società organizza un piano di formazione ed informazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme del Codice Etico.

#### 6.4.4 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare direttamente, senza obbligo di passare per via gerarchica, all'O.D.V., situazioni, fatti o atti che, nell'ambito dell'attività aziendale, si pongano in violazione con le disposizioni del Codice Etico.

#### 6.4.5 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

L'O.D.V. accerta le violazioni del Codice Etico e comunica, con sufficiente dettaglio di informazioni, le proprie risultanze all'organo direttivo della MPM PORTE S.n.c. per l'adozione dei provvedimenti o delle sanzioni del caso.

## PARTE SPECIALE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>49</b>
<hr/>	
<b>A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>49</b>
A.1 LE FATTISPECIE DI REATO	49
A.2 I PROCESSI SENSIBILI	53
A.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI	54
A.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE	55
A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.	56
<b>B. REATI SOCIETARI</b>	<b>59</b>
<hr/>	
B.1 LE FATTISPECIE DI REATO	59
B.2 I PROCESSI SENSIBILI	63
B.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI	64
B.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE	65
B.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.	66
<b>C. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO</b>	<b>68</b>
<hr/>	
C.1 LE FATTISPECIE DI REATO	68
C.2 I PROCESSI SENSIBILI	69
C.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI	69
C.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE	70
C.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.	70
<b>D. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b>	<b>71</b>
<hr/>	
D.1 LE FATTISPECIE DI REATO	71
D.2 I PROCESSI SENSIBILI	73
D.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI	74
D.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE	75
D.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.	76
<b>E. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</b>	<b>77</b>
<hr/>	
E.1 LE FATTISPECIE DI REATO	77
E.2 I PROCESSI SENSIBILI	78
E.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI	78
E.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE	79
E.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.	80

<b>F. DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>	<b>81</b>
<b>F.1 LE FATTISPECIE DI REATO</b>	<b>81</b>
<b>F.2 I PROCESSI SENSIBILI</b>	<b>81</b>
<b>F.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI</b>	<b>81</b>
<b>F.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE</b>	<b>82</b>
<b>F.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.</b>	<b>83</b>
<b>G. DELITTI AMBIENTALI</b>	<b>84</b>
<b>G.1 LE FATTISPECIE DI REATO</b>	<b>84</b>
<b>G.2 I PROCESSI SENSIBILI</b>	<b>88</b>
<b>G.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI</b>	<b>88</b>
<b>G.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE</b>	<b>89</b>
<b>G.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.</b>	<b>90</b>
<b>H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	<b>91</b>
<b>H.1 LE FATTISPECIE DI REATO</b>	<b>91</b>
<b>H.2 I PROCESSI SENSIBILI</b>	<b>93</b>
<b>H.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI</b>	<b>93</b>
<b>H.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE</b>	<b>94</b>
<b>H.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.</b>	<b>94</b>
<b>I. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA PUBBLICA FEDE</b>	<b>95</b>
<b>I.1 LE FATTISPECIE DI REATO</b>	<b>95</b>
<b>I.2 I PROCESSI SENSIBILI</b>	<b>96</b>
<b>I.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI</b>	<b>97</b>
<b>I.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE</b>	<b>97</b>
<b>I.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.</b>	<b>98</b>
<b>J. DELITTI TRIBUTARI</b>	<b>99</b>
<b>J.1 LE FATTISPECIE DI REATO</b>	<b>99</b>
<b>J.2 I PROCESSI SENSIBILI</b>	<b>101</b>
<b>J.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI</b>	<b>101</b>
<b>J.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE</b>	<b>102</b>
<b>J.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.D.V.</b>	<b>103</b>



## INTRODUZIONE

Nella parte speciale del presente Modello si esamineranno le singole fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 agli articoli 24 e seguenti e si definiranno le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di tali reati, nonché al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta da MPM PORTE S.n.c. e delle aree potenzialmente soggette a rischio reato, sono stati considerati rilevanti (e quindi specificamente esaminati nel Modello) solo gli illeciti oggetto delle seguenti sezioni di parte speciale.

Con riferimento alle altre famiglie di reato previste dal Decreto, si è ritenuto che la commissione dei reati previsti nelle stesse non sia significativa in forza dell'ambito di attività della Società. In ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati trattati nelle singole sezioni di parte speciale – ritenuti, sulla base dell'analisi effettuata, maggiormente rilevanti - possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione dei reati non singolarmente esaminati.

Ogni sezione è composta da:

- un primo paragrafo dedicato alla descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- un secondo paragrafo volto all'identificazione delle attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti (cosiddetti "processi sensibili" o "attività sensibili");
- un terzo paragrafo dedicato ai principali principi di comportamento, cui tutti i destinatari del Modello devono attenersi;
- un quarto paragrafo dedicato all'esame delle procedure specifiche da seguire;
- un quinto paragrafo destinato alla descrizione del ruolo e dei compiti dell'O.d.V..

## A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### A.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Nella presente sezione del Modello si esamineranno i reati contro la Pubblica Amministrazione, ovverosia i reati di cui all'art. 24 (*"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*) e art.25 (*"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"*) del Decreto.

L'art. 24 del Decreto recita così: “[1] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. [2] Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. [2 bis] Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. [3] Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.): tale ipotesi si configura nel caso in cui l’ente abbia ottenuto erogazione da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.): tale reato si configura nel caso in cui l’ente abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste allorché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest’ultimo reato;
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.): tale reato si realizza qualora qualcuno che agisca in rappresentanza dell’ente, attraverso artifici o raggiri (ad esempio esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore ricavandone un profitto e cagionando un danno allo Stato o ad un ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee (art. 640-bis c.p.): tale reato si realizza qualora qualcuno che agisca in rappresentanza dell’ente, attraverso artifici o raggiri (ad esempio esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o le Comunità Europee in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo;
- frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): tale reato si configura nel caso di alterazione del funzionamento di

un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni, programmi allo scopo di trarne profitto con danno d'altri (ad esempio nel caso in cui, attraverso l'alterazione del software di controllo INPS per le denunce retributive, si ottenga un ingiusto vantaggio con danno dell'ente previdenziale.

L'art. 25 del decreto prevede: “[1] *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. [2] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. [3] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. [4] Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. [5] Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). [5-bis] Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.*

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per MPM PORTE S.n.c. sono le seguenti:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una figura sensibile dell'ente prometta o dia ad un pubblico ufficiale per sé o per altri una retribuzione che non gli è dovuta sotto forma di denaro o altra utilità (ad esempio: regalie in natura) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (ad esempio: dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore (art. 321 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una figura sensibile dell'ente offra denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per una finalità corruttiva, ma l'offerta o la promessa non sia accettata;
- traffico di influenze illecite (346-bis c.p.): tale ipotesi di reato si verifica nel caso in cui una figura sensibile dell'ente, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Inoltre, tale fattispecie si verifica altresì nel caso in cui l'agente indebitamente dia o prometta denaro o altra utilità;
- peculato (art. 314 c.p.): tale fattispecie di reato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): tale reato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): tale reato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.): tale reato si configura ove il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.): tale fattispecie di reato si configura qualora i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): tale fattispecie si verifica allorché una figura sensibile dell'ente offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta non sia accettata. La fattispecie di reato si verifica altresì quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p.;

- concussione (art. 317 c.p.): tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): tale fattispecie si configura quando i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. vengono commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

Si richiama, infine, l'art. 321 c.p., che dispone che per taluni reati le pene stabilite sono applicate anche al corruttore: *“le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”*.

In base al codice penale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

## **A.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”), in relazione ai reati sopra richiamati, figurano (a titolo esemplificativo):

- la gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- la negoziazione /stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici;
- la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;

- la gestione di eventuali accertamenti o ispezioni in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, così come in ogni attività ispettiva posta in essere dalla Pubblica Amministrazione;
- i rapporti con gli Enti Previdenziali e con la Pubblica Amministrazione relativi alla gestione del personale.

I processi sensibili possono distinguersi in processi diretti e processi indiretti. Sono processi sensibili diretti quelli in cui la Pubblica Amministrazione è interlocutrice diretta della MPM PORTE S.n.c. (ad esempio: acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti pubblici). Sono processi sensibili indiretti quelli in cui si verifica una gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o si configurano attività nelle quali, pur non essendoci rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse, i presupposti o i mezzi per la commissione dei suddetti reati (ad esempio: selezione e assunzione delle risorse umane).

### **A.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso. A tale proposito la Società deve essere dotata di adeguati strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Sono vietate tutte le condotte idonee ad integrare le fattispecie di reato sopra considerate, a potenzialmente integrare le fattispecie di reato sopra considerate, non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali; in particolare, sono vietate tutte le condotte tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

E' inoltre fatto divieto per tutti i destinatari del presente Modello (soci, dipendenti, collaboratori) di:

- porre in essere pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di privilegi per sé o per altri;
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità. Non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (ad esempio, promesse di assunzione) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione

italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o in favore di loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle politiche aziendali e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso sia che omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato, al fine di consentire le prescritte verifiche;

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti e/o Autorità Giudiziarie in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- indurre, con violenza o minaccia - anche per interposta persona - chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- indurre, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - anche per interposta persona - chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- adottare - anche per interposta persona - qualsiasi comportamento atto a deviare intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità;
- aiutare il responsabile della commissione di un reato (o anche solo il sospettato) a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità predetta;
- in caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale di intraprendere direttamente o indirettamente azioni che possano favorire o danneggiare una delle parti in causa.

#### **A.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:



- gli organi sociali e i dipendenti che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere formalmente delegati dalla Società;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti o altri benefici a carico di bilanci pubblici devono contenere solo elementi veritieri. La Società si impegna, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività quali presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio quelle relative al D. Lgs. 81/2008, le verifiche tributarie, le verifiche dell'INPS) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione o dell'accertamento agli amministratori (o alla funzione aziendale delegata) e all'O.d.V.. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'O.d.V. ne deve essere informato con una nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta. Quanto alla gestione delle risorse finanziarie ed ai pagamenti, in generale i processi ad essi connessi debbono svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
  - separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio, chi istituisce e chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
  - divieto di autorizzare un pagamento non supportato da idonea documentazione;
  - obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola "non trasferibile";
  - tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo, con specifico riferimento all'annullamento di documenti che abbiano già originato un pagamento.

Quanto agli incassi, essi devono avvenire principalmente a mezzo banca e devono sussistere riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o dei terzi.

#### **A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, MPM PORTE S.n.c. provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni.



I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta la MPM PORTE S.n.c. o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da MPM PORTE S.n.c. ai sensi del D. Lgs. 231/01 deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V..

La segnalazione o denuncia può essere inoltrata soltanto in forma scritta e non anonima tramite lettera o e-mail (con l'eventuale documentazione attinente ai fatti segnalati) ad uno dei seguenti indirizzi e/o modalità:

- cassetta postale interna – busta chiusa non affrancata senza indicare il Mittente sulla parte esterna della busta;
- posta ordinaria - busta chiusa affrancata da esterno senza mittente – indirizzo a: Organismo di Vigilanza (O.d.V.) presso la MPM PORTE S.n.c., via Rea Sottana n. 15, 12060 Murazzano (CN).

L'O.d.V. dovrà essere informato per iscritto di qualsiasi elemento di criticità o di irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili ai processi sensibili delineati o di qualsiasi altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale. Ogni eventuale situazione di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente o alle procedure interne deve essere sottoposta all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'O.d.V..

Sono prese in considerazione tutte le segnalazioni e denunce pervenute da dipendenti, dai componenti degli organi sociali o da terzi in buona fede.

Al fine di attivare gli accertamenti del caso, l'O.d.V. può avvalersi delle funzioni aziendali ritenute professionalmente più idonee o di terzi in caso di necessarie valutazioni da parte di professionisti esterni, nell'ambito dell'autonomia e del budget assegnato.

L'O.d.V. può sospendere o interrompere in ogni momento l'istruttoria qualora venga rilevata l'infondatezza della denuncia e, nel caso venga accertata la malafede del denunciante, possono proporre un procedimento nei suoi confronti.

L'O.d.V. riferisce periodicamente agli amministratori l'informativa relativa alle denunce pervenute ed al loro stato.

L'O.d.V. non tollererà alcuna ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, denunci un'attività illecita o una violazione o fornisca assistenza nell'attività di investigazione.

L'O.d.V. in via riservata comunica i risultati delle verifiche e gli eventuali provvedimenti proposti a rimedio delle irregolarità riscontrate.

Se dagli accertamenti emergono elementi oggettivi comprovanti la malafede del soggetto che ha effettuato la segnalazione, l'O.d.V. decide le eventuali azioni da intraprendere e ne informa il soggetto segnalato.

Nel caso di soggetti terzi, qualora si riscontri il mancato rispetto degli obblighi o la violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal presente protocollo, dal Codice Etico o dal M.O.G. si procederà all'applicazione di quelle forme di autotutela (quali risoluzione espressa del contratto, applicazione di penali) specificatamente previste dai relativi contratti.

## B. REATI SOCIETARI

### B.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati societari contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter, introdotto dal D. Lgs. 61/02.

L'art. 25-ter del Decreto recita così: *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- c) [...];*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*r) per il delitto di aggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

*Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.*

I reati richiamati dalla suddetta disposizione e rilevanti per MPM PORTE S.n.c. sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali di lieve entità (2621-bis c.c.): tale fattispecie di reato si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.): abrogato dall'art. 34, comma 2, L. n. 262/2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.): abrogato dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. 39/2010;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.): tale reato si configura quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale fattispecie di reato si configura allorché gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente, anche in parte, il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca

di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): tale reato si verifica quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): tale fattispecie di reato risulta integrata qualora, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): tale reato si configura allorché gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche se emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge (ma se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): tale reato si configura ove gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori (ma il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): tale fattispecie di reato si verifica allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori (ma il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): tale reato si configura quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- aggio (art. 2637 c.c.): tale reato si configura allorché chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.): tale reato si

verifica quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): tale fattispecie di reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero o omettono le comunicazioni dovute alle predette autorità, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima (ciò anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): tale reato, aggiunto dalla legge n. 190/2012 e modificato dalla L.3/2019, si configura quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Tale reato si configura altresì se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo;

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): tale fattispecie di reato si configura allorché chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di

fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Tale reato si configura altresì quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

## **B.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Per quanto riguarda la potenziale commissione di reati societari, si individuano i processi sensibili nelle seguenti attività:

- approvazione delle delibere dell'amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni;
- approvazione e controllo del bilancio;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla Società;
- esercizio del potere di controllo dei soci;
- predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime;
- costituzione e funzionamento delle assemblee.

Con particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera b-bis), si individuano processi sensibili in tutte le attività aventi come controparte un soggetto o una società privata, dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per la Società. A titolo esemplificativo:

- stipula dei contratti di vendita, accettazione degli ordini, definizione delle condizioni contrattuali (listino prezzi, sconti...), gestione dei reclami e dei resi, presentazioni commerciali a clienti privati (anche tramite agenti, rappresentanti o procacciatori d'affari);
- gestione di incassi da clienti (compresi eventuali ribassi o sconti), pagamenti a fornitori;
- scelta dei fornitori, stipula dei contratti di acquisto.



### **B.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

Nell'espletamento di tutte le operazioni riguardanti la gestione sociale, tutti i destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare, oltre alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico, le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di riporto interno, la documentazione inerente alla struttura gerarchico - funzionale aziendale e la normativa italiana e straniera applicabile.

Con riferimento ai reati societari, gioca un ruolo primario il principio di tracciabilità. Invero, ogni operazione compiuta deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua. Per questi motivi, ogni operazione deve essere supportata da un'adeguata documentazione che ne consenta la ricostruzione (anche sotto un profilo contabile), l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie fornite. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattati. Tutti i rapporti devono essere documentati e tracciabili e tutta la documentazione deve essere resa disponibile.

La gestione delle attività sensibili di MPM PORTE S.n.c. deve avvenire nella rigorosa osservanza dei principi di comportamento e delle procedure aziendali applicabili, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge. I bilanci e il risultato economico dell'esercizio devono essere redatti con chiarezza e devono essere rappresentativi della reale situazione patrimoniale. La trasmissione di dati ed informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Quanto alla contabilità, la stessa è tenuta in base a tutte le norme applicabili. Pertanto, le poste (all'attivo ed al passivo) e gli impegni devono essere correttamente riportati nei libri contabili, i parametri di valutazione delle poste devono essere esposti con chiarezza e devono essere corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio, i dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Tutte le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.

Tutte le autorizzazioni, deleghe e procure devono essere strutturate in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità e il rispetto dei principi di controllo adottati dalla MPM PORTE S.n.c..

Gli amministratori, le unità coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali ed i collaboratori sono referenti diretti di ogni singola operazione a rischio, compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento. Per questi motivi, le deleghe devono essere formalizzate e devono specificare, in modo chiaro ed inequivocabile, i limiti delle stesse, il loro oggetto ed i relativi poteri di spesa. Qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.



#### **B.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

E' fatto espresso ai destinatari del presente Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (di cui all'art. 25-ter del Decreto), ovvero di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, lo possano potenzialmente diventare, ovvero di comportamenti non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico o comunque con le politiche e le procedure aziendali.

Inoltre, è espressamente vietato mettere in atto comportamenti che siano: a) tali da determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare; b) tali da consentire agli amministratori di restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; c) tali da consentire agli amministratori di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; d) tali da consentire agli amministratori di acquistare o sottoscrivere quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; e) tali da consentire agli amministratori di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori.

Più specificatamente, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi (o, comunque, non rispondenti alla realtà) sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società. Tutti i destinatari del Modello devono tenere una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della MPM PORTE S.n.c.;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli (al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge); i soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di seguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'O.d.V;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. In particolare, per garantire un ulteriore controllo, nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506-bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'O.d.V..
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- oltrepassare i limiti previsti nelle deleghe organizzative o nelle procure conferite (per i soggetti muniti di deleghe o procure);
- diffondere notizie privilegiate da parte dei soggetti che eventualmente ne sono in possesso;
- offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto della Società). Tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle attività di controllo. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali;
- ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, garantire indebiti vantaggi ai fornitori, riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione.

#### **B.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

In questa sede, deve essere evidenziato che i controlli dell'O.d.V. vengono effettuati coerentemente alle singole procedure, mediante l'adozione dei criteri di valutazione

descritti da ciascuna di esse. In particolare, al fine di effettuare un controllo per la prevenzione dei reati di cui al presente protocollo, il personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio e di situazioni contabili particolari deve seguire i principi di cui al codice etico, relativamente alle modalità operative per la contabilizzazione delle poste. Vigge altresì il principio di tracciabilità, atto a garantire la notorietà dei singoli passaggi.

Gli addetti all'area amministrativa/contabile devono controllare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata;
- corredata di un supporto documentale corretto, autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

## C. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO

### C.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9 della L. 123/2007) e cioè omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, purché siano commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

L'art. 25 septies del Decreto recita: “ [1] *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. [2] Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. [3] In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.*

Le norme rilevanti, pertanto, sono quelle di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p., limitatamente alle ipotesi di colpa consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Come precedentemente evidenziato, per quanto concerne la fattispecie di lesioni colpose assumono rilevanza - rispetto alla normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 - le lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'art. 583, primo comma, c.p., le lesioni sono da considerarsi gravi: a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni sono da considerarsi gravissime, ai sensi dell'art. 583, secondo comma, c.p., se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di

un senso; c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

L'elemento soggettivo richiesto da entrambe le fattispecie di reato è la colpa. Secondo la definizione di cui all'art.43 c.p., *“un delitto è da configurarsi come colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*. La colpa che rientra nel campo di applicazione del Decreto è una colpa specifica, cioè una colpa legata alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

## **C.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

In materia di prevenzione dei reati di lesioni colpose e omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori, i processi sensibili rilevanti sono quelli esaustivamente elencati - ad esclusiva cura del Datore di Lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del Servizio di prevenzione -nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), che qui si richiama integralmente.

## **C.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

Nell'espletamento di tutte le operazioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori, tutti i destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare, oltre alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico, le procedure aziendali di prevenzione stabilite dal D.V.R., la documentazione inerente alla struttura gerarchico - funzionale aziendale e la normativa italiana e straniera applicabile.

MPM PORTE S.n.c. è dotata di una struttura organizzativa funzionale all'attuazione dei protocolli attuativi del presente Modello e - per quanto concerne in particolare i reati di cui all'art. 25 septies del Decreto – all'attuazione della specifica normativa sulla prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/08, le cui prescrizioni si richiamano integralmente.

Pertanto, tutti i destinatari sono obbligati a tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate o connesse alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori; essi devono assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno.

Inoltre, è fatto obbligo al Datore di lavoro di redigere e aggiornare il documento di valutazione del rischio (D.V.R.) e di attuare la massima sicurezza possibile, anche avvalendosi delle gerarchie dallo stesso dipendenti e delegando a soggetti idonei, se necessario, compiti, funzioni e responsabilità.

E' fatto espresso divieto di: a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, lo possano potenzialmente diventare; c) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### **C.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, anche le procedure specifiche indicate nel documento di valutazione dei rischi (che si richiamano integralmente) e tutte le altre procedure comunque adottate dalla società. A tal proposito, si evidenzia che tutto il personale dipendente di MPM PORTE S.n.c. è stato informato e formato sui rischi connessi alle rispettive mansioni e sugli obblighi di comportamento gravanti sui lavoratori, così come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008.

#### **C.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

In questa sede, deve essere evidenziato che i controlli dell'O.d.V. vengono effettuati coerentemente alle singole procedure, mediante l'adozione dei criteri di valutazione descritti da ciascuna di esse. All'O.d.V. deve essere garantito l'accesso alla documentazione interna relativa agli accertamenti compiuti in autonomia dai responsabili delle funzioni. I responsabili delle funzioni sono tenuti a comunicare all'O.d.V. le eventuali anomalie riscontrate, oltre a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del presente Modello e delle procedure in esso contenute. Inoltre, gli stessi devono contribuire all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area funzionale e devono informare l'O.d.V. delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni. In ogni caso, l'O.d.V. potrà comunque effettuare verifiche anche relativamente ad aree di rischio diverse da quelle espressamente disciplinate dalle singole procedure. L'O.d.V. può altresì effettuare controlli periodici a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure descritte nel presente Modello.

## **D. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **D.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis (introdotto dall'art. 7 della L. 48/08 e modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019), rubricato *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*.

Tale norma recita così:

*“[1] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*[2] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

*[3] In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*[4] Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per MPM PORTE S.n.c. sono le seguenti:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.): tale reato si configura allorché chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa; viene altresì punito chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni precedentemente richiamate;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere



comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): tale reato si verifica quando chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): tale reato risulta integrato qualora chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui;

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): tale fattispecie di reato si configura allorché chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.): detta norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): tale reato si verifica se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.): tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): tale reato risulta integrato quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;



- documenti informatici (art. 491-bis c.p.): tale fattispecie di reato si configura allorché alcuna delle falsità previste dal capo VII, Titolo VII, Libro II del codice penale riguardi un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. Le fattispecie richiamate sono l'art. 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), l'art. 477 c.p. (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), l'art. 478 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), l'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), l'art. 480 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative), l'art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), l'art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato), l'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), l'art. 484 c.p. (falsità in registri e notificazioni), l'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), l'art. 486 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato), l'art. 487 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico), l'art. 488 c.p. (altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali), l'art. 489 c.p. (uso di atto falso), l'art. 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.): tale fattispecie di reato risulta integrata quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## D.2 I PROCESSI SENSIBILI

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della MPM PORTE S.n.c. sono individuati nelle seguenti attività:

- accesso ed utilizzo della rete informatica aziendale;
- gestione della posta elettronica;
- accesso al *data base* aziendale;
- accesso alla rete “Internet” per la ricerca di informazioni in genere;
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni telematiche con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di certificazioni;

- rapporti con Enti Previdenziali e con la Pubblica Amministrazione relativi alla gestione del personale ed in genere ogni eventuale rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative.

### **D.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

Nell'espletamento di tutte le operazioni riguardanti la gestione sociale, tutti i destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare, oltre alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico, le norme inerenti alla sicurezza dei dati personali.

Inoltre, tutti i destinatari del Modello devono comportarsi secondo i principi di riservatezza, integrità e disponibilità. Per quanto concerne la riservatezza, è necessario garantire che i dati siano preservati da accessi impropri e siano utilizzati esclusivamente da soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette, sia nella fase di trasmissione, sia nelle fasi di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla. In merito all'integrità, occorre garantire che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato in modo legittimo, onde evitare manomissioni o modifiche da parte di soggetti non autorizzati. Infine, quanto alla disponibilità, i destinatari del Modello devono garantire la reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

E' vietata ogni condotta che integri o possa potenzialmente integrare le fattispecie di reato tra quelle sopra considerate (di cui all'art. 24-bis del Decreto).

In particolare, è vietato:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

- approvvigionare, produrre o diffondere apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni o i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettare, impedire o interrompere fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- modificare e/o cancellare dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno anche con abuso di qualità di operatore di sistema, o con la sostituzione dell'identità digitale.

Tutte le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature devono essere utilizzate esclusivamente per motivi di ufficio e non devono essere prestate o cedute a terzi; in caso di smarrimento o furto, occorre informare tempestivamente gli amministratori.

E' vietato trasferire o trasmettere all'esterno della MPM PORTE S.n.c. *files* o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa le prescritte autorizzazioni. E' altresì vietato utilizzare le *passwords* di altri utenti aziendali (salvo espressa autorizzazione del responsabile), così come è vietato utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Tutte le prescritte procedure devono essere rispettate ed è obbligatorio segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento o anomalia delle risorse informatiche.

#### **D.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

Nel rispetto delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo, tutti i destinatari devono attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella parte generale del presente Modello:

- l'accesso alla posta elettronica, al sistema informatico aziendale ed alla rete internet è coperto da apposite *passwords*;

- tutte le *passwords* devono essere frequentemente modificate e devono essere adeguate in relazione al sistema che devono proteggere (art. 32 Regolamento n. 679/2016). Una password sicura, in ogni caso, non può prescindere dall'essere sufficientemente lunga, con caratteri speciali, senza riferimenti personali dell'utilizzatore e cambiata periodicamente;
- l'accesso al sistema informatico aziendale può essere effettuato unicamente dai soggetti espressamente autorizzati e limitatamente alle necessità connesse con la funzione aziendale ricoperta;
- l'uso della posta elettronica e l'accesso alla rete internet devono essere limitati alle esigenze lavorative e professionali e comunque circoscritto all'ambito di operatività di ciascuna funzione. Ove tale accesso non sia necessario (ad esempio, con riferimento ai *computers* del settore produttivo di MPM PORTE S.n.c.), vengono previsti appositi blocchi (rete aziendale chiusa);
- delle comunicazioni informatiche e telematiche con l'Autorità giudiziaria, tributaria e amministrativa (es. relative al D. Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono occuparsi unicamente i soggetti espressamente delegati dagli amministratori;
- tutti i destinatari, in caso di eventuali criticità legate all'uso del sistema informatico, della rete internet, del sistema di posta elettronica, dei documenti informatici e in genere di qualsiasi strumento informatico, devono informare l'O.d.V..

#### **D.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

In questa sede, deve essere evidenziato che i controlli dell'O.d.V. vengono effettuati coerentemente alle singole procedure, mediante l'adozione dei criteri di valutazione descritti da ciascuna di esse.

E' compito dell'O.d.V. verificare il rispetto delle procedure previste per l'accesso alle banche dati aziendali, per il trattamento dei dati personali, per l'uso della posta elettronica, per la navigazione in internet e per la gestione degli eventuali rapporti (negoziazioni, contrattualizzazioni, richieste di certificazione ecc..) con la Pubblica Amministrazione.

## **E. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

### **E.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-octies, introdotto dal D. Lgs. 231/2007, che recita così:

*“[1] In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*[2] Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*[3] In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.*

La disposizione rimanda pertanto alle seguenti fattispecie di reato, rilevanti per MPM PORTE S.n.c.:

- ricettazione (art. 648 c.p.): tale reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, qualcuno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato sussiste anche qualora l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto;
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.): tale fattispecie di reato risulta integrata allorché, fuori dei casi di concorso nel reato, qualcuno sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Anche in questo caso non rileva che l'autore del delitto da cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono sia imputabile, sia punibile o si siano verificate le condizioni di procedibilità riferite a tale delitto.
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): tale fattispecie di reato si configura qualora chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.): tale reato risulta integrato quando chiunque,

avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Anche in questo caso non rileva che l'autore del delitto da cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono sia imputabile, sia punibile o si siano verificate le condizioni di procedibilità riferite a tale delitto.

## **E.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Per quanto concerne la definizione di "processi sensibili", si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della MPM PORTE S.n.c. sono individuati:

- nel settore amministrativo/finanziario;
- nel settore acquisti/vendite.

Nell'individuare i processi sensibili relativi ai reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter c.p. si rammenta che la responsabilità amministrativa dell'ente è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, come affermato nella parte generale del presente Modello. Per questi motivi, la responsabilità delineata dal D. Lgs. 231/2001 è esclusa qualora non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente. Ad esempio, con riferimento all'attività sensibile di acquisto di beni potrebbe ravvisarsi la citata attinenza nell'ipotesi di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non sarebbe ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano, ovvero impieghino capitali in attività economiche o finanziarie esorbitanti rispetto all'oggetto sociale.

## **E.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico.

In particolare, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies;

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, sia idoneo a diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati contemplati nel presente protocollo.

Al contempo, costituisce un obbligo per tutti i destinatari:

- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali;
- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di verificare l'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner;
- redigere per iscritto (con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite) ogni incarico conferito ad eventuali aziende di servizi e/ o persone fisiche che curino gli interessi economico/ finanziari della Società;
- verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti, con particolare riferimento alla coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme. Tale controllo deve essere garantito con riferimento a tutti i flussi finanziari e deve avere natura sia formale sia sostanziale (sede legale della società controparte, istituti di credito utilizzati, utilizzo di società fiduciarie);
- rispettare i protocolli interni e le normative vigenti.

#### **E.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte.

Con riferimento ai rapporti con i fornitori, si devono seguire le seguenti procedure:

- nella selezione dei fornitori, verificare la loro attendibilità commerciale e professionale sulla base di alcuni indici rilevanti; ad esempio, mediante la disamina di eventuali dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o tramite l'acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori, anche tramite società specializzate;
- monitorare periodicamente le prestazioni e i requisiti dei fornitori;
- verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa dei dati risultanti dal documento di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto controlli formali e sostanziali;
- formalizzare i rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi/contratti/lettere di

incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla MPM PORTE S.n.c..

Con riferimento ai pagamenti, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

- effettuare controlli specifici al fine di impedire la duplice registrazione e il duplice pagamento di una stessa fattura;
- effettuare controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione amministrativa;
- effettuare periodicamente la verifica contabile periodica dei pagamenti e degli incassi.

### **E.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. proporre l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili di MPM PORTE S.n.c. (settore amministrativo/finanziario, settore acquisti/vendite). Costituisce altresì onere dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati, nonché esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



## **F. DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **F.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-decies, introdotto dal D. Lgs. 121/2011, che recita così:

*“In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.*

La fattispecie di reato richiamata dalla disposizione è l'art. 377-bis c.p., rubricato *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*. Tale fattispecie si configura quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

### **F.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

La commissione del reato di cui all'art. 377-bis c.p. nelle aree di attività della Società è scarsamente ipotizzabile; tuttavia, essa può essere prevista in relazione a procedimenti giudiziari che scaturiscono da interventi in azienda di personale ispettivo, come ad esempio della Polizia Giudiziaria. La tutela offerta dagli strumenti previsti dal presente modello si allarga anche all'attività di verifica di altri soggetti, come ad esempio esponenti della Pubblica amministrazione, anche locale, dell'INAIL e dell'Ispettorato del Lavoro.

### **F.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto di:

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti e/o Autorità Giudiziarie in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
- indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;

- indurre, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, anche per interposta persona chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- adottare, anche per interposta persona qualsiasi comportamento atto a deviare intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità.

Tutti i destinatari del Modello devono seguire le seguenti prescrizioni:

- tutti i rapporti con i soggetti pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari (magistrati, Polizia Giudiziaria, Ufficiali Giudiziari, altri pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti, periti persone informate dei fatti, testimoni) devono essere assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge vigente;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- alle ispezioni giudiziarie ed amministrative debbono partecipare i soggetti a ciò delegati.

#### **F.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

In caso di ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, tale personale deve poter essere libero di porre domande ai dipendenti ed ai soggetti che si trovano presso la Società.

In tal caso, i colloqui sono riservati ed il personale amministrativo o il preposto al settore produttivo non è tenuto a prenderne parte. Essi devono avvenire in luoghi idonei e non sorvegliati né video sorvegliati, il contenuto del colloquio non è divulgabile, salvo diversa volontà dell'intervistato.

È fatto divieto ai soggetti apicali di impartire istruzioni, consigliare o suggerire risposte alle domande che si presumono vengano rivolte all'intervistato, così come è vietata ogni pratica di discriminazione conseguente alle dichiarazioni rese dall'intervistato ed apprese in qualunque modo.

Ogni ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, deve essere annotato e comunicato all'O.d.V. con una sommaria descrizione dell'attività svolta e delle modalità con cui è stata effettuata.

#### **F.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

L'O.d.V. conserva la documentazione relativa ai colloqui di cui sopra e, se ritiene che le modalità di gestione dell'ingresso di personale ispettivo siano state condotte con violazione della disciplina del presente capitolo, informa prontamente gli amministratori. L'O.d.V. è libero di agire in qualunque altro modo ritenga opportuno per verificare il rispetto della veridicità nelle informazioni ed in qualsivoglia comunicazione da rendere all'Autorità e, in caso di constatate violazioni, è tenuto a relazionare agli amministratori l'accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando le possibili procedure idonee a prevenire, nel futuro, analoghe violazioni.

## **G. DELITTI AMBIENTALI**

### **G.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-undecies, introdotto dal D. Lgs. 121/2011, che recita così:

*“[1] In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*[1-bis] Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

*[2] In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
- c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione*

*pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

*[3] In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

*[4] In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*[5] In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

[6] Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[7] Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

[8] Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231". Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per MPM PORTE S.n.c. sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): tale reato si configura qualora chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): tale fattispecie di reato si configura quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. In base al codice penale, costituiscono disastro ambientale, alternativamente, le seguenti ipotesi: a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- inquinamento ambientale e disastro ambientale in forma colposa (art. 452-quinquies c.p.);
- art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente: tale disposizione prevede diverse fattispecie di reato in materia di scarichi di acque reflue industriali,

anche contenenti sostanze pericolose, nonché di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari al di fuori dei casi e delle procedure previste;

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell'ambiente): tale fattispecie si configura, tra le varie ipotesi: quando chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; quando l'ente abbandona o deposita in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del Codice dell'ambiente; quando si realizza una discarica non autorizzata; quando chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del Codice dell'ambiente;
- bonifica dei siti (art. 257 Codice dell'ambiente): tale reato risulta integrato quando chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Codice dell'ambiente): tale reato di verifica allorquando qualcuno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Codice dell'ambiente): tale fattispecie di reato si configura quando qualcuno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; il trasportatore che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata;
- (art. 279 Codice dell'ambiente): tale fattispecie si configura quando, nell'esercizio di uno stabilimento, si violano i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione,



dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'ambiente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

- (art. 3, comma 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549): tale fattispecie si verifica quando si violano le richiamate disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

## **G.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Per quanto concerne la definizione di "processi sensibili", si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Con riferimento ai reati contro l'ambiente, richiamati nella presente sezione, le attività sensibili vengono individuate nei seguenti settori di Attività:

- amministrazione/contabilità e adempimenti societari;
- gestione delle autorizzazioni e degli adempimenti ambientali.

## **G.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati.

Tutti i destinatari si devono attenere, nella misura in cui gli stessi sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle attività sensibili di cui sopra e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della MPM PORTE S.n.c., a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25-undecies del Decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

- nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;



- nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive europee in materia ambientale.

In particolare, è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello, ciascuno per la propria funzione, mansione ed incarico, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- informare i fornitori e i soggetti terzi dell'adozione da parte della MPM PORTE S.n.c. del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico;

- richiedere ai fornitori ed ai soggetti terzi che operano nelle attività a rischio di astenersi dal compiere comportamenti integranti fattispecie di reato che potrebbero anche far sorgere, in via diretta, una responsabilità amministrativa in capo alla MPM PORTE S.n.c. per i reati previsti dall'art. 25-undecies DLgs 231/01;

- conoscere ed applicare le direttive, i processi, i protocolli, le istruzioni, i piani operativi, gli usi e le consuetudini aziendali della società.

Ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, deve perseguire attivamente la prevenzione dell'inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull'ambiente nel processo produttivo. Allo stesso modo si deve perseguire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali quali l'acqua e l'energia, adottando, in tutti i casi in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile, le migliori soluzioni tecnologiche disponibili. Tutte le procedure ambientali seguite da MPM PORTE S.n.c., le eventuali modifiche delle stesse devono essere prontamente comunicate all'O.d.V.. Ogni soggetto designato alla tutela ambientale, sia esso interno o esterno alla società (consulente ambientale), deve segnalare all'O.d.V. eventuali criticità e renderlo edotto di ogni miglioramento tecnico o procedurale legato alla tutela dell'ambiente.

#### **G.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

Tutti i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti specifiche regole di comportamento:

- devono essere adottate tutte le possibili azioni preventive e/o correttive di eventuali anomalie;

- è fatto obbligo di garantire l'accesso al sito da parte delle Autorità competenti;

- ogni responsabile deve monitorare costantemente che le prescrizioni previste dalle autorizzazioni vengano rispettate e che vengono effettuate le previste comunicazioni ambientali. La scadenza di tali autorizzazioni deve essere costantemente monitorata e le relative pratiche di rinnovo devono essere istruite in tempo utile per inoltrarle nel rispetto dei tempi di legge;

- ogni responsabile deve sensibilizzare i propri collaboratori sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sulla loro identificazione, portando in evidenza il divieto assoluto di miscelare rifiuti differenti in rispetto dall'art. 187 D. Lgs. 152/2006;

- le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti devono essere gestite osservando la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- nel corso delle attività devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare sversamenti/immissioni accidentali di sostanze pericolose nell'ambiente (suolo, sottosuolo, acque superficiali, sotterranee e aria);
- gli impianti di condizionamento devono essere sottoposti a controllo annuale ed ogni esigenza manutentiva deve essere prontamente ottemperata;
- in caso di inquinamento causato da una ditta esecutrice, si deve verificare che quest'ultima abbia correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 242 del D. Lgs 152/06;
- devono essere adempiuti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa ambientale applicabile, al fine del raggiungimento di elevati livelli di competenza e professionalità;
- non deve essere effettuato alcuno scarico industriale senza la prescritta autorizzazione o qualora la stessa sia stata sospesa o revocata;
- non devono essere autorizzate le immissioni di scarichi industriali nei tratti di fognatura a valle di eventuali impianti di depurazione, né devono essere effettuati scarichi industriali se vengono superati i valori limite previsti dalla normativa di riferimento, oppure i più restrittivi limiti fissati dalle Regioni o dall'Autorità competente.

#### **G.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati ambientali, nonché esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

## H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

### H.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-quinquies, introdotto dalla L. 228/2003, e all'art. 25-duodecies, introdotto dalla L. 161/2017.

L'art. 25-quinquies del Decreto recita così:

*"[1] In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice Penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609 undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

*[2] Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*[3] Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

La fattispecie di reato richiamata dalla predetta disposizione, rilevante per MPM PORTE S.n.c., è la seguente:

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.): tale fattispecie di reato risulta integrata quando chiunque: a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera a), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione

della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

L'art. 25-duodecies del Decreto recita così:

*“[1] In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*[1-bis] In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*[1-ter] In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

*[1-quater] Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.*

La disposizione rimanda pertanto alle seguenti fattispecie di reato, contenute nel D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto “Testo unico sull'immigrazione”:

- art. 22, comma 12-bis, Testo unico sull'immigrazione: tale fattispecie di reato risulta integrata quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se ricorrono le seguenti ipotesi: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo n. 603-bis c.p. del codice penale.
- art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, Testo unico sull'immigrazione: tali reati si configurano quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il

fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

## **H.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della MPM PORTE S.n.c. sono individuati:

- nel settore di amministrazione e contabilità;
- nel settore relativo alla gestione del personale.

## **H.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

I destinatari del presente protocollo devono rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi del Codice Etico e del Modello di MPM PORTE S.n.c., uniformando la propria condotta ai principi ivi previsti ed agli obblighi e divieti di seguito elencati.

Tutti i destinatari devono:

- in caso di assunzione di personale straniero, seguire la normativa vigente per la verifica della regolarità del soggiorno, anche per il tramite di consulenti esterni;
- osservare rigorosamente gli obblighi di legge in materia di tutela del lavoro e delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- in caso di assunzione diretta di personale, verificare il rispetto delle norme del diritto del lavoro e degli accordi sindacali per l’assunzione e per ogni ulteriore aspetto relativo al rapporto di lavoro;
- selezionare con attenzione le controparti (consulenti e imprese terze).

E’ vietato:

- assumere e impiegare personale in violazione delle norme in materia di lavoro e delle direttive interne per la selezione e per l’assunzione del personale;
- assumere un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta;
- utilizzare fornitori o *partners* senza una previa verifica degli adempimenti e dei requisiti previsti dalle varie normative di legge;
- compiere atti che possano ricondurre a comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.

#### **H.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

Oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, al fine di evitare il verificarsi dei reati di cui alla presente sezione, i responsabili dell'assunzione del personale, in caso di risorse provenienti da Paesi terzi, dovranno verificare con ogni mezzo necessario la sussistenza di un regolare permesso di soggiorno. In ogni caso, tutti i destinatari devono rispettare gli obblighi di legge in materia di tutela del lavoro ed in particolare relativamente all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, alla sicurezza e all'igiene nei locali di MPM PORTE S.n.c..

#### **H.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati, verificare la regolarità del personale assunto da MPM PORTE S.n.c., esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

## I. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA PUBBLICA FEDE

### I.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis, introdotto dalla L. 409/2001 e modificato dalla L. 99/2009, e all'art. 25-bis1, introdotto dalla L. 99/2009.

L'art. 25-bis del Decreto recita così:

*“[1] In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*

*a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*

*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*

*e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*

*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*[2] Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.*

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per MPM PORTE S.n.c. sono le seguenti:

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): tale fattispecie di reato si configura quando chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): tale reato risulta integrato quando chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

L'art. 25-bis1 del Decreto recita così:

*“[1] In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*[2] Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”.*

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per MPM PORTE S.n.c. sono le seguenti:

- turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.): tale fattispecie di reato si configura quando chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): tale fattispecie di reato risulta integrata quando chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.): tale reato si configura qualora chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): tale reato si configura allorché chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

## **I.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della MPM PORTE S.n.c. sono individuati:

- nel settore di amministrazione e contabilità (specialmente con riferimento ai reati di cui all’art. 25-bis del Decreto);
- nel settore produttivo. In particolare, possono definirsi sensibili le seguenti attività: approvvigionamento materie prime, distribuzione e vendita, controllo qualità, selezione e controllo dei fornitori, marketing e pubblicità, etichettatura, gestione resi / scarti di lavorazione, gestione procedure di rintracciabilità, gestione procedure ritiro.



### **I.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis e art. 25-bis1 del Decreto);
- tali da potenzialmente integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice di Etico e nelle procedure aziendali.

In particolare, è fatto divieto di:

- detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate (con la consapevolezza della falsità, anche nel caso della buona fede);
- mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità;
- adoperare violenza su cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- vendere prodotti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano diversi da quelli dichiarati o pattuiti;
- porre in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

### **I.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

Con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, tutti i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- effettuare un esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse;
- ritirare immediatamente dalla circolazione monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;
- documentare e conservare ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di

procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-bis 1 del Decreto, è fatto obbligo per i destinatari:

- garantire agli acquirenti dei prodotti di MPM PORTE S.n.c., siano essi operatori commerciali o consumatori finali, tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto;
- garantire tramite appositi strumenti (ad esempio: etichettature) la rintracciabilità, nelle diverse fasi di produzione, di tutti i prodotti;
- verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni adottate;
- riesaminare a seguito di cambiamenti organizzativi, violazioni di norme o altri mutamenti le procedure e le istruzioni del sistema di gestione.

#### **I.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati richiamati dalla presente sezione, esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

## **J. DELITTI TRIBUTARI**

### **J.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-quinquiesdecies, introdotto dalla L. 157/2019, che recita così:

*“[1] In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*[1-bis] In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*[2] Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

*[3] Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione e rilevanti per MPM PORTE S.n.c. sono le seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Legge sui reati tributari): tale reato risulta integrato quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Legge sui reati tributari): tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La fattispecie si verifica quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; tuttavia, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Legge sui reati tributari): tale reato risulta integrato quando chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Legge sui reati tributari): tale fattispecie di reato si configura allorché chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in

tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Legge sui reati tributari): tale reato risulta integrato quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale reato risulta altresì integrato quando chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

## **J.2 I PROCESSI SENSIBILI**

Per quanto concerne la definizione di “processi sensibili”, si richiama il relativo paragrafo con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione (A.2 I PROCESSI SENSIBILI).

Ai fini della potenziale commissione dei reati di cui alla presente sezione, i processi sensibili della MPM PORTE S.n.c. sono individuati:

- nel settore di amministrazione e contabilità (redazione del bilancio);
- nel settore relativo alla gestione del personale.

## **J.3 I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI**

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- tali da potenzialmente integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice di Etico e nelle procedure aziendali.

Nello specifico, è fatto divieto:

- indicare nelle scritture contabili obbligatorie fatture altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici o privati, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;

- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- presentare dichiarazioni incomplete o comunque non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire vantaggi o la non applicazione di una sanzione;
- nel caso di proposte di transazioni fiscali, riportare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- porre in compensazione crediti non spettanti (ad esempio perché oltre il limite normativo consentito o perché impossibili da compensare) o crediti inesistenti in quanto già stati utilizzati o spettanti a soggetti diversi.

#### **J.4 LE PROCEDURE SPECIFICHE**

Tutti i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- rispettare i criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta di fornitori/clienti/consulenti esterni/terze parti;
- prestare la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi, con i quali MPM PORTE S.n.c. ha rapporti di natura finanziaria, che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/consulenti esterni/terze parti;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo all'adempimento degli obblighi tributari in particolar modo delle dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte;
- monitorare eventuali contenziosi fiscali e archiviare tutta la relativa documentazione utilizzando il sistema di protocollazione aziendale;
- informare l'O.d.V. di qualsiasi anomalia o contestazione tributaria avanzata alla Società;
- verificare l'effettiva esistenza, l'attinenza alla società e la correttezza di tutti gli altri documenti che vengono registrati nelle scritture contabili quali ad esempio scontrini, parcelle, ricevute fiscali, documenti di trasporto, ricevute spese carburante. Tale controllo viene effettuato da MPM PORTE S.n.c. tramite diversi soggetti, a partire da coloro che operano nel settore dello scambio di merci (verifica sull'esistenza e sulla correttezza della fornitura, nonché sulla corretta corrispondenza con la relativa documentazione) sino a coloro che lavorano nel settore amministrativo;

- archiviare la documentazione cartacea e custodirla in luoghi non accessibili a soggetti non coinvolti nel processo.

#### **J.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.**

Per quanto concerne il ruolo dell'O.d.V., le modalità di segnalazione delle violazioni del presente protocollo, del Codice Etico o del Modello, nonché le sanzioni previste per dette violazioni, si rimanda a quanto evidenziato relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione (A.5 I CONTROLLI E IL RUOLO DELL'O.d.V.).

E' compito dell'O.d.V. verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati richiamati dalla presente sezione, esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.